

Modifica al Regolamento Tosap

Allegato sostituito alla
deliberazione N. ~~10~~
N. 20 del 28-03-2003

- L'art. 22 è sostituito dal seguente:

Art. 22 Tariffe

1. In deroga dell'art.3 della legge 27.02.2000, nr.212, le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, sono deliberate, con provvedimento di Giunta Municipale entro il 31 marzo di ciascun anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.
2. A partire dal 1° gennaio 2003, per le occupazioni di natura temporanea, si applica la tariffa base giornaliera, di Euro 2,33, mentre per le occupazioni permanenti si applicano le tariffe minime previste al Capo II del D.Lgs. 507/93, opportunamente trasformate in Euro.
3. Le misure di tariffa così stabilite, sono riferite, ai sensi dell'art. 42 c.6 D.Lgs. 507/93, alla prima categoria. Le tariffe riferite alla seconda e alla terza categoria, sono calcolate rispettivamente in ragione dell'80 per cento e del 60 per cento.

- L'art 24 è sostituito dal seguente:

Art. 24 Occupazioni temporanee Criteri, maggiorazioni e riduzioni

1. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, secondo le seguenti fasce orarie:

fasce orarie	tariffe in euro a metro quadrato		
	1^ categoria	2^ categoria	3^ categoria
dalle 08,00 alle 13,00	1,62	1,296	0,972
dalle 13,00 alle 17,00	0,13	0,104	0,078
dalle 17,00 alle 20,00	0,39	0,312	0,234
dalle 20,00 alle 24,00	0,11	0,088	0,066
dalle 24,00 alle 08,00	0,08	0,064	0,048
tariffa giornaliera	2,33	1,864	1,398

2. Per le occupazioni temporanee, realizzate esclusivamente nelle ore serali, è istituita la fascia oraria dalle ore 17,00 alle ore 24,00, di □ 1.30/mq in prima categoria, □ 1.04/mq in seconda categoria e □ 0.78/mq in terza categoria.
3. Per le occupazioni realizzate nei mercatini rionali giornalieri, escluso il mercato settimanale, è istituita la fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 15,00 di □ 1.32/mq per la prima categoria, □ 1.056 /mq per la seconda categoria e □ 0.792/mq per la terza categoria.
4. Per tutte le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni, si applica la riduzione del 20 per cento.
5. Per tutte le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del

- 50 per cento. Il pagamento dell'importo convenzionato deve essere effettuato anticipatamente o anche rateizzato, purché l'intero importo sia versato entro i termini della occupazione autorizzata. Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni fa venir meno il diritto alla riduzione per convenzione, con contemporanea applicazione delle sanzioni e delle maggiorazioni di rito.
6. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
 7. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
 8. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.
 9. Le tariffe di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93.
 10. Per le occupazioni con autovetture di uso privato, realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30 per cento.
 11. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, sono ridotte al 50 per cento.
 12. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.